Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 novembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DELL'11 NOVEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale serie speciale Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » effettuata il 3 novembre 1952.

(5455)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1373.

Approvazione della Convenzione per il funzionamento della Facoltà di magistero dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2123;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° novembre 1952, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 22 marzo 1951, per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene costituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Padova.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Padova, indicate nella tabella *A*) annessa al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è costituita, a decorrere dal 1° novembre 1952, la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Università e dello Stato.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Art. 4.

Sono istituiti, a decorrere dal 1° novembre 1952, ai sensi dell'art. 63, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo per la Facoltà di magistero dell'Università di Padova.

Art. 5.

Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Facoltà e i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 1. — PALLA

Repertorio n. 450.

Convenzione per la istituzione e il funzionamento della Facoltà di magistero presso l'Università di Padova

L'anno 1951 (millenovecentocinquantuno), addì ventidue del mese di marzo, alle ore dodici, in una sala del Rettorato dell'Università di Padova, avanti a me dott. Alfredo Barbieri del fu Giuseppe, direttore amministrativo dell'Università predetta e funzionario delegato agli atti e contratti, giusta il decreto rettoriale 1° agosto 1940, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a termini di legge:

Fabbri Colabich dott. Pier Giovanni del fu Giuseppe, nato a Padova, ivi domiciliato, e

Mascitti rag. Alfredo del fu Alessandro, nato a Napoli e domiciliato a Padova,

Sono convenuti i signori:

Ferro prof. ing. Guido del fu Ottone, nato ad Este, domiciliato a Padova rettore dell'Università degli studi di Padova, e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto;

Crescente avv. Cesare del fu Fortunato, nato a Padova, domiciliato a Padova, sindaco della città di Padova, legale rappresentante del comune di Padova, autorizzato con deliberazione del Consiglio del 18 novembre 1950, resa esecutiva dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del

27 dicembre 1950, al n. 4618, e con deliberazione della Giunta municipale 26 gennaio 1951 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 febbraio 1951, n. 897;

Marcozzi avv. Alberto del fu Giovanni, nato a Chioggia (Venezia), domiciliato in Padova, quale rappresentante della provincia di Padova, autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale del 10 novembre 1950, resa esecutiva dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 febbraio 1951, al n. 889;

premesso

che il vigente ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il relativo provvedimento esecutivo, approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, nonchè le successive aggiunte e modificazioni, espressamente prevedono l'istituzione presso le Università della Facoltà di magistero,

che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il vigente statuto dell'Università di Padova può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla predetta nuova Facoltà,

che i Sindacati provinciale della scuola elementare delle Tre Venezie e delle provincie di Ferrara e di Mantova hanno concordemente richiesta la istituzione di una Facoltà di magistero presso l'Università di Padova,

che la Camera dei deputati in occasione del dibattito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sull'esercizio 1950-51 ha votato pressochè all'unanimità un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a voler concedere fino dall'anno accademico 1950-51 l'autorizzazione per l'istituzione di una Facoltà di magistero in Padova, mantenuta dagli Enti locali;

che i benemeriti Enti: comune di Padova e provincia di Padova, d'accordo con l'Università degli studi di Padova, hanno promosso la creazione in Padova, presso la predetta Università, di una Facoltà di magistero, limitatamente ai corsi per le lauree in materie letterarie e in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (escluso il corso per la laurea in lingue e letterature straniere), e che a tale scopo gli Enti aderenti hanno provveduto ad apprestare i mezzi necessari;

tutto ciò premesso dai predetti signori rappresentanti degli Enti come avanti indicati, insieme col rettore dell'Università di Padova, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti che intervengono alla presente convenzione si obbligano a provvedere, come appresso, alle spese occorrenti per la costituzione e il funzionamento della Facoltà di magistero presso l'Università di Padova a decorrere dall'anno accademico 1950-51.

Art. 2.

Gli Enti sottoindicati si obbligano a provvedere al funzionamento della nuova Facoltà con la somma annua a fianco di ciascuno indicata:

comune di Padova L. 5.000.000 (cinque milioni);
provincia di Padova L. 5.000.000 (cinque milioni).

Art. 3.

L'Università di Padova si impegna ad ospitare la Facoltà di magistero, in locali idonei già a sua completa disposizione, consentendo altresì che la Facoltà stessa si avvalga, pur rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie, dell'attrezzatura didattica e scientifica dell'affine Facoltà di lettere e filosofia.

Art 4.

L'Università di Padova si obbliga inoltre a mettere a disposizione per il funzionamento della Facoltà di magistero i mezzi e le somme che altri Enti e privati offrano, pur non potendo i medesimi per disposizione di legge o per condizioni particolari, assumere impegni pluriennali nonchè mettere a disposizione le somme che saranno offerte da nuovi Enti e privati che a quelli indicati nel presente articolo si sostituiscono.

L'Università di Padova si impegna inoltre a devolvere integralmente per il funzionamento della nuova Facoltà il gettito delle tasse universitarie e dei contributi scolastici pagati dagli studenti iscritti alla Facoltà medesima.

Art. 5.

A norma dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, saranno istituiti per la Facoltà di magistero tre posti di professore di ruolo, provvedendosi per gli insegnamenti, non coperti con posti di ruolo, mediante incarichi annuali e con riserva di mutuare qualche insegnamento comune dalla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Art. 6.

Nello statuto dell'Università di Padova saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà limitatamente ai corsi di laurea e di diploma indicati nelle premesse.

Art. 7.

Al personale assistente e lettore, amministrativo e subalterno, sarà provveduto:

a) mediante la nomina di assistenti e lettori straordinari ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 (primo comma);

b) all'eventuale assunzione di personale di amministrazione e subalterno, nei limiti del bisogno, a contratto a termine, rinnovabile.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli Enti sovventori almeno un anno libero prima della scadenza.

Art. 9.

In relazione all'art. 5 della presente convenzione l'Università degli studi di Padova si obbliga

a) a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo che saranno nominati, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi ed altri assegni dei predetti professori dovranno essere operati in conto entrate del Tesoro;

b) di destinare a dotazione delle cattedre della Facoltà di magistero le somme che rimangono disponibili una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera *a*), e precisamente la differenza tra la spesa media di L. 1.400.000 per ciascuno dei posti di professore di ruolo e l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato a ciascun titolare che sarà nominato;

c) di versare allo Stato, qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato stesso, il trattamento medesimo avesse a subire aumenti, le somme occorrenti per integrare lo Stato dei maggiori oneri assunti.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e viene redatta in quadruplice esemplare di cui uno per la registrazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Padova.

L'atto consta di due fogli scritti su sette pagine intere e righe tredici dell'ottava pagina da persona di mia fiducia.

F.to: *prof. ing. Guido Ferro*, rettore dell'Università
F.to: *avv. Cesare Crescente*, rappresentante del comune di Padova
F.to: *avv. Alberto Marcozzi*, rappresentante della provincia
F.to: *dott. Pier G. Fabbri Colabich*, teste
F.to: *rag. cav. Alfredo Mascitti*, teste
F.to: *dott. comm. Alfredo Barbieri*, funzionario rogante.

Registrato a Padova il 27 marzo 1951
Atti privati, vol. 288, n. 12413. Esatte lire trecento.

Il Direttore.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni del distretto di Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano Lombardo ed altri, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano Lombardo, Nocera Tirinese, Pianoli, Platania, San Mango d'Aquino e Sant'Eufemia Lamezia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Nicastro, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1952 per i comuni di Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano Lombardo, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino e Sant'Eufemia Lamezia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Nicastro, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1952

Il Ministro VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 92

(5466)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1952.

Conferma in carica del commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1950, n. 92, con il quale l'Ente predetto è stato estinto ed è stata disposta la liquidazione del suo patrimonio;

Visti il proprio decreto 28 marzo 1950, con il quale il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente predetto, e 1° marzo 1952, con il quale sono stati allo stesso prorogati i poteri fino al 30 giugno 1952;

Considerato che le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai non hanno avuto ancora termine e che pertanto occorre provvedere alla proroga dei poteri del commissario liquidatore per un ulteriore periodo;

Decreta:

Il dott. Severino Parascenzo è confermato, fino al 31 dicembre 1952, nella carica di commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1952.

Autorizzazione alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, a compiere operazioni di credito peschereccio.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 16;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

Visto lo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto interministeriale 17 aprile 1948 e modificato con decreto interministeriale 6 giugno 1951;

Vista la domanda della Banca nazionale del lavoro perchè la propria Sezione anzidetta sia autorizzata a compiere le operazioni di credito peschereccio previste dalla citata legge 10 gennaio 1952, n. 16;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro è autorizzata a compiere le operazioni di credito peschereccio di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, con l'osservanza delle disposizioni dello statuto di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(5356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) in liquidazione di Matera

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali fra macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 del Consorzio provinciale macellai di Matera, posto in liquidazione in data 30 novembre 1943 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Matera.

(5359)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1952:

Fillia Chiaffredo, notaio residente nel comune di Rivalta Bormida, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Acqui, stesso distretto;

Afferni Angelo, notaio residente nel comune di Graglia, distretto notarile di Biella, è traslocato nel comune di Mongrando, stesso distretto;

Tironi Giovanni, notaio residente nel comune di Como, è traslocato nel comune di Rovato, distretto notarile di Brescia;

Amico Gabriele, notaio residente nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Caltanissetta;

Picciano Giuseppe, notaio residente nel comune di La Spezia, è traslocato nel comune di Merate, distretto notarile di Como;

Re Bartolomeo, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Borgomaro, stesso distretto;

Trecco Domenico, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di Montereale, stesso distretto;

Erroi Mario, notaio residente nel comune di Gallipoli, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Maglie, stesso distretto;

Coluccia Donato, notaio residente nel comune di Alessano, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Tricase, stesso distretto;

Braccio Ugo, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Cittadella, distretto notarile di Padova.

(5509)

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1952 è revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Andreis Giulio nel comune di Bolzano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Merano, distretto notarile di Bolzano.

Con decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1952 è revocato il decreto Ministeriale 2 ottobre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Polifroni Cesarino nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio di Calabria, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Siderno, distretto notarile di Locri.

(5510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo Bocchetti Perpetui, con sede in Santhià (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18520, in data 15 ottobre 1952, il Consorzio irriguo Bocchetti Perpetui, con sede in Santhià (Vercelli), ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 71 e 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato dichiarato consorzio di miglioramento fondiario e ne è stato approvato lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, nell'adunanza del 23 marzo 1952.

(5214)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccavivara (Campobasso), di un mutuo di L. 1.307.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5409)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri (Chieti) di un mutuo di L. 1.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5385)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cautano (Benevento) di un mutuo di L. 867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5386)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pannarano (Benevento) di un mutuo di L. 1.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5387)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roio del Sangro (Chieti), di un mutuo di L. 1.787.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5406)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Elena Sannita (Campobasso), di un mutuo di L. 730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5410)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro), di un mutuo di L. 3.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5412)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.327.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5414)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (Chieti), di un mutuo di L. 1.977.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5416)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico (Campobasso), di un mutuo di L. 1.320.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5408)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa fra reduci ed assimilati « Lavoro e previdenza », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1952, è stata sciolta, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa fra reduci ed assimilati « Lavoro e previdenza », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° aprile 1948 del dott. Domenico Sciamanda, notaio in Roma, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5470)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Rovianese », con sede in Roviano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 ottobre 1952, la Società cooperativa agricola e di consumo « Rovianese », con sede in Roviano, costituita con atto 21 ottobre 1945 a rogito del notaio Enrico Mastrogiovanni, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore dell'ente stesso il dott. Sergio Di Fabio, domiciliato in Roviano.

(5471)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	641,50
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,93	641 —
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	641 —
» Torino	624,89	645 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	644,50

Media dei titoli del 10 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,675
Id. 3,50 % 1902	66,70
Id. 3 % lordo	67 —
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,125
Id. 5 % 1936	92 925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,45

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 641 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Anzio

Con decreto Ministeriale 6 novembre 1952, n. 3679, è stato approvato il piano di ricostruzione di Anzio vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5526)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca vantato dall'Ordine Mauriziano nei mari adiacenti l'isola di Sant'Antioco (Sardegna).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 10 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre dello stesso anno, registro n. 20 Marina mercantile, foglio n. 294, è riconosciuto a favore dell'Ordine Mauriziano e suoi aventi causa il diritto esclusivo di pesca risultante dal decreto del Prefetto di Cagliari in data 22 ottobre 1896, limitatamente però alla pesca dei bastini nella zona orientale dell'isola di Sant'Antioco delimitata da Capo Mangia Barche a nord e da Capo Sperone a sud, per una estensione di metri 3000 dalla costa di Sant'Antioco e compresi i punti dell'antistante costa della Sardegna che rientrano in tale distanza di metri 3000.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'istanza del signor Fortunato Merrello per il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca delle tonnare di Calasapone, Perdas Nieddas e Mezzaluna.

(5250)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carife (Avellino) e conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Passaro Felice fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carife (Avellino).

Il sig. Guarino Biase fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(5357)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova al 30 dicembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 31 dicembre 1951, n. 62945, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova è costituita come appresso:

Presidente:

Saporiti dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:

Vallogini dott. Giovanni, medico provinciale;

Antognetti prof. dott. Lorenzo, docente in patologia medica dell'Università di Genova;

Catterina prof. Attilio, primario degli ospedali civili di Genova;

Repetto dott. Remo, medico condotto.

Segretario:

Cadoni dott. Roberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5316)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno al 28 febbraio 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 4 marzo 1952, n. 20439.2/12669, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto indetto nella provincia di Livorno con decreto prefettizio 28 febbraio 1951, n. 6321, anzichè con decreto prefettizio 31 marzo 1950, n. 8007, come erroneamente indicato nel predetto decreto commissariale 4 marzo 1952;

Vista la nota del Prefetto di Livorno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Igino Macchioni, docente in anatomia patologica veterinaria, perchè deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Igino Macchioni, docente in anatomia patologica veterinaria, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno al 28 febbraio 1951, il prof. dott. Bruno Romboli, docente in anatomia patologica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5320)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, banditi con decreti Ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 134 dell'11 giugno 1952.

Le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi banditi con i decreti Ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1952, avranno luogo nei giorni seguenti:

22, 24, 25 novembre 1952: prove del concorso a posti di architetto;

1° e 2 dicembre 1952: prove del concorso a posti di ispettore per le antichità, l'etnologia e la numismatica;

3 e 4 dicembre 1952: prove del concorso a posti di ispettore per l'arte medioevale e moderna e per la paletnologia;

6 dicembre 1952: prove del concorso a posti di disegnatore;

10 e 11 dicembre 1952: prove del concorso a posti di assistente agli scavi;

12 e 13 dicembre 1952: prove del concorso a posti di assistente ai monumenti;

15, 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 1952: prove del concorso a posti di restauratore. Ciascun concorrente riceverà tempestiva comunicazione del giorno in cui dovrà sostenere la prova;

12 e 13 gennaio 1953: prove del concorso a posti di vice segretario;

15 e 16 gennaio 1953: prove del concorso a posti di alunno d'ordine.

Le prove del concorso a posti di restauratore si svolgeranno in Roma, nei locali del Museo di Villa Giulia per i restauratori di oggetti antichi, e in quelli dell'Istituto centrale del restauro, via San Francesco di Paola n. 9, per i restauratori di dipinti.

Le prove di tutti gli altri concorsi si svolgeranno nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, e i candidati dovranno presentarsi ad esse senza attendere ulteriori comunicazioni.

Le prove di tutti i concorsi avranno inizio alle ore nove.

I concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Per l'esecuzione delle prove grafiche i concorrenti dovranno altresì presentarsi forniti del materiale necessario per le misurazioni e per il disegno a mano libera (carta lucida ed opaca, righe, squadre, inchiostro di china, ecc.).

I concorrenti ai posti di restauratore di oggetti antichi, infine dovranno essere forniti degli arnesi e del materiale occorrente per il restauro (materiale adesivo, ad eccezione del gesso e della plastilina).

(5534)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti per l'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 marzo 1952, col quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1952, registro n. 14 Ministero difesa Aeronautica, foglio n. 265);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, nonchè alla formazione della relativa graduatoria di merito:

Ten. colonnello G.A.r.i. Lombardo Giuseppe, presidente;
Ten. colonnello G.A.r.i. Panunzi Guido, 1° membro;
Maggiore A.A.r.s. Rosati Alfredo, 2° membro;
Capitano pil. A.A.r.n. Zagarese Ezio, 3° membro;
Capitano G.A.r.i. Macioce Ernesto, 4° membro;
Maresciallo A.A.r.s. Rinaldi Giuseppe, segretario senza voto.

Ai componenti la predetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1952
Registro n. 48 Esercito, foglio n. 218

(5324)

Modificazione dell'art. 4 del bando di concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto Ministeriale 20 agosto 1952

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1952, col quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1952, registro n. 4 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 167;

Decreta:

Articolo unico.

I documenti rilasciati dai Comuni, di cui all'art. 4 del bando di concorso, potranno essere legalizzati sia dal prefetto che dal presidente del tribunale o dal pretore.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1952
Registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 199. — RAPISARDI

(5325)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.